

Indicazioni relative alla legge sul lavoro

VI. Esecuzione della legge
2. Attribuzioni e organizzazione delle autorità
Art. 42 Confederazione

LL

Art. 42

Articolo 42

Confederazione

- ¹ La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della legge e delle ordinanze da parte dei Cantoni. Essa può dare istruzioni alle autorità cantonali di esecuzione.
- ² La Confederazione prende, inoltre, i provvedimenti esecutivi, che la legge attribuisce espressamente alla sua competenza, e provvede all'esecuzione della legge e delle ordinanze nelle aziende federali, determinate conformemente all'articolo 2 capoverso 2.
- ³ Le attribuzioni della Confederazione, previste nei capoversi 1 e 2, sono esercitate dal SECO, per quanto non sono riservate al Consiglio federale o al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca.
- ⁴ Nell'esercizio delle sue attribuzioni, l'Ufficio federale dispone degli Ispettorati federali del lavoro e del Servizio medico del lavoro. Se necessario, esso può ricorrere a ispettorati specializzati o a periti.

Capoverso 1

La Confederazione e i Cantoni si suddividono l'esecuzione della LL. Mentre i Cantoni sono responsabili dell'effettiva esecuzione della legge (art. 41 LL), alla Confederazione spettano in primo luogo compiti di alta vigilanza.

L'OLL 1 crea, tra l'altro, la base legale per l'organizzazione e la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni in materia di protezione dei lavoratori. In tale ottica, la SECO e le competenti autorità cantonali di esecuzione della LL hanno elaborato congiuntamente un progetto per la loro futura collaborazione. Esso presuppone una suddivisione il più possibile chiara tra l'esecuzione e la vigilanza. L'esecuzione spetta essenzialmente ai Cantoni, mentre la Confederazione si concentra sull'alta vigilanza e sui compiti di direzione centrali. Si rinvia in proposito al commento dell'articolo 75 OLL 1.

Nell'esercizio dell'alta vigilanza, la Confederazione è autorizzata a impartire alle autorità cantonali di esecuzione istruzioni vincolanti. Le istruzioni mirano essenzialmente a garantire una prassi unificata sul piano svizzero in materia di esecuzione.

Capoverso 2

In alcuni settori si rinuncia alla rigorosa separazione tra l'esecuzione e l'alta vigilanza. Oltre all'alta vigilanza, la LL assegna quindi alla Confederazione anche determinati compiti esecutivi diretti. In particolare, la Confederazione è direttamente competente per il rilascio dei permessi concernenti la durata del lavoro per lavori regolari o periodici nonché per l'esecuzione della legge nelle amministrazioni e nelle aziende federali. Compiti esecutivi spettano tuttavia alla Confederazione solo nella misura in cui la LL lo prevede espressamente. In tutti gli altri casi la competenza è sempre riservata ai Cantoni.

Capoverso 3

I compiti di vigilanza e di esecuzione della Confederazione sono assunti dalla SECO. Il campo d'attività della SECO comprende, fra l'altro, l'alta vigilanza sull'esecuzione della legge, l'esecuzione della legge sul lavoro e delle sue ordinanze nelle aziende soggette alla legge, l'emanazione di istruzioni destinate alle autorità cantonali di esecuzione e di vigilanza relative all'applicazione della legge, nonché l'emanazione di tutte le singole decisioni di competenza della Confederazione.

Art. 42

LL

Indicazioni relative alla legge sul lavoro

VI. Esecuzione della legge
2. Attribuzioni e organizzazione delle autorità
Art. 42 Confederazione

Capoverso 4

All'interno della SECO, il campo di prestazioni Condizioni di lavoro è il servizio della Confederazione preposto alla protezione dei lavoratori. Ad esso spettano, oltre ai compiti previsti dal diritto del lavoro, i compiti effettivi di vigilanza e di esecuzione in materia di protezione della salute secondo la legge sul lavoro e le sue ordinanze 1-5, nonché in materia di sicurezza del lavoro secondo

LAINF/OPI. I compiti centrali del campo di prestazioni comprendono anche il rilascio dei permessi concernenti la durata del lavoro per impieghi regolari o periodici.

I servizi federali menzionati nel capoverso 4 fanno parte del campo di prestazioni Condizioni di lavoro della SECO. I compiti del Servizio medico del lavoro menzionato nella legge sono assunti dal settore Lavoro e salute.




Illustrazione 042-1: Organigramma del campo di prestazioni Condizioni di lavoro